

Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492
e-mail: segreteria@consorzioirrigazioni.it - web: www.consorzioirrigazioni.it

aggiornamento: 20 settembre 2005

La Polizia delle acque, ovvero dell'acqua utilizzata

Il R.D. 1775/1933 stabilì un concetto, non nuovo, ma molto importante: **l'utilizzo delle Acque Pubbliche deve essere comunque oggetto di una concessione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.**

Per *acque pubbliche* erano da intendersi, sino al 1994, quelle iscritte negli Elenchi delle Acque Pubbliche, previsti dall'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 'Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici', ancora oggi pubblicati a cura delle regioni.

Dal 1933 dunque, chiunque voglia utilizzare le acque pubbliche per qualsiasi scopo (irrigazione, ittiogénico, idroelettrico, potabile, ecc.) deve ottenere una concessione. Poiché erano già esistenti usi dell'acqua precedenti alla legge ma regolarmente esercitati, a volte anche per diritti acquisiti secoli addietro, il r.d. 1775 prevede la possibilità di riconoscere come valida tale preesistenza, riconoscendo una '*concessione per antico uso*'.

La concessione aveva, ed ha, due caratteristiche fondamentali: è temporanea ed onerosa. A seconda dell'uso è infatti previsto un limite temporale ed il pagamento di un *canone di concessione* fissato sempre in relazione all'uso ed alla quantità utilizzata. Esente da concessione (quindi da tempo e canone) è la sola estrazione di acqua da pozzo prevista dall'art. 93, per uso 'mono-familiare, innaffiamento di orti ed abbeveraggio di animali domestici'.

Alla scadenza del termine temporale è consentito e regolato l'istituto del rinnovo della concessione. L'istruttoria del rinnovo è volta ad accertare che sia effettivamente e correttamente realizzato l'uso pel quale fu concessa la concessione. In questo si osserva, già negli anni trenta, un'attenzione che qualcuno vuole figlia di questa attuale epoca: la tutela e buon uso dell'acqua.

Strumento essenziale della concessione è la **Polizia delle acque** (che è attività diversa dalla Polizia Idraulica).

La Polizia delle Acque è l'attività di vigilanza sull'uso dell'acqua, sull'esistenza di una concessione per ogni uso e sul corretto esercizio delle concessioni stesse.

La Polizia delle acque, così come il rilascio delle concessioni, era affidata a due enti diversi a seconda delle dimensioni della concessione che poteva essere per *Grande derivazione* o per *Piccola derivazione*.

Il limite, per l'uso irriguo, è di 1000 litri al secondo o 500 ettari irrigati.

Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492
e-mail: segreteria@consorzioirrigazioni.it - web: www.consorzioirrigazioni.it

La competenza era un tempo affidata rispettivamente al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche ed al Genio Civile.

Oggi, in Lombardia, alla Regione ed alla Provincia.

La Regione esercita la funzione di rilascio delle concessioni per Grandi Derivazioni; la Provincia compie l'istruttoria tecnica di tutte le istanze (sia per G.D. che per Piccole Derivazioni) e rilascia le concessioni per le Piccole.

Sull'uso e sulla concessione è subentrata una novità con la legge 5 gennaio 1994 numero 36, cosiddetta legge ' Galli '.

Questa legge infatti, al comma 1 dell'articolo 1, stabilisce che "... **tutte le acque sono pubbliche** ...".

Così, a prescindere da precedenti diritti, tutta l'acqua, ovunque essa si trovi, è bene indisponibile dello Stato (l'unica eccezione, perché eccezione sempre deve esserci!, è rappresentata nell'acqua di pioggia direttamente raccolta nelle cisterne per scopi potabili. E' un caso che ricorre spesso in molte parti d'Italia, dove non è, ancor oggi, assicurata l'acqua quotidiana!

La novità non è però, di fatto, sconvolgente.

Essa ha comportato, in definitiva, che anche le acque non contemplate negli elenchi del R.D. 1775/1933, siano diventate pubbliche, ed il loro utilizzo soggetto a specifica concessione. Un caso tipico del cremonese è costituito dai fontanili, realizzati ed utilizzati, a scopo oggi prevalentemente irriguo, da tempo immemorabile e, a volte, senza alcun titolo; oggi l'utilizzo di quell'acqua, seppur sgorgata in un suolo privato, deve essere oggetto di pubblica ed onerosa concessione d'uso.

Su quest'ultimo aspetto segnalo, per avere un ordine di grandezza, i canoni più frequenti in vigore per il 2005, da versare alla Regione Lombardia e pubblicati anche sul sito del Consorzio alla voce **DOCUMENTI**:

□ uso irriguo	€/100 l/sec:	45,86;
□ uso potabile	€/100 l/sec:	1954,33;
□ uso industriale	€/100 l/sec:	13786,98;
□ uso ittiogenico	€/100 l/sec:	325,73;
□ uso idroelettrico	€/ Kw:	13,32.

Sugli effetti della pubblicizzazione di ' tutte le acque ' la legge 36/94 è stata oggetto di letture non corrette, che hanno portato, anche a livelli istituzionali, a conclusioni errate che è bene ricordare.

L'aver esteso a ' tutte le acque ' il carattere di bene pubblico non ha comportato la pubblicizzazione (e quindi l'espropriazione) dei ' contenitori ' delle acque

Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492
e-mail: segreteria@consorzioirrigazioni.it - web: www.consorzioirrigazioni.it

stesse.

Essi restano infatti nello stesso stato giuridico stabilito dalle leggi che la 36/94 non ha toccato. Pertanto continuano ad esistere:

- canali, laghi, stagni, lagune (genericamente ‘corpi d’acqua’) del Demanio Idrico (cioè appartenenti allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale); univocamente iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche di cui al R. D. 1775/1933;
- canali (. . . o corpi d’acqua) privati, ovvero dei quali il privato può dimostrare, con documenti probanti, di possederne anche le aree sulle quali l’acqua scorre (o è contenuta);
- canali in servitù d’acquedotto. Realtà contemplata nel Codice Civile, articoli 1033 e seguenti, che risolve il frequente caso nel quale non si disponga di documenti che definiscano esplicitamente l’attribuzione della proprietà. La proprietà è quindi stabilita a favore dei confinanti, sino alla mezzeria dell’alveo e l’esistenza del corso d’acqua è legittimata nel regime di servitù di acquedotto. Qualora cessasse l’interesse o la necessità della presenza dell’acqua, l’eliminazione del canale consente ai proprietari di rientrare nella disponibilità dell’area.

Mai tragga in inganno il constatare che, in ogni caso, il corso d’acqua (che sia fiume, lago, torrente, canale, . . .) sia segnato in Catasto come ‘acqua’, cioè con area punteggiata senza numero, né partita, né reddito.

Ciò avviene perché l’oggetto della documentazione Catastale è prettamente fiscale. L’Erario, attraverso il Catasto, individua i terreni in base al reddito che essi producono, mentre alle superfici coperte dalle acque non è attribuito alcun reddito, quindi non vengono identificate. Elucubrare sulla natura giuridica di un corso d’acqua ‘consultando le mappe catastali’ è esercizio inutile, se non quando dannoso.

Aggiungo, traendolo da altro mio testo, un passo che credo qui opportuno per un lettore che, evidentemente interessato, fosse giunto sin qui.

L’uso delle acque è interesse di alcune categorie di utilizzatori, tra i quali sono di gran lunga i più significativi quelli che gestiscono la sterminata rete di canalizzazioni che fanno così ricca, non solo d’acqua, la Lombardia.

Sono questi enti che, presenti sul territorio, si trovano spesso in interferenze con le molteplici iniziative, attività ed opere.

Un cenno può essere utile.

Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 - Tel 0372-22308 fax 0372-22492
e-mail: segreteria@consorzioirrigazioni.it - web: www.consorzioirrigazioni.it

Sono questi divisi in due grandi categorie: pubblici e privati.

Della prima fanno parte i Consorzi di Bonifica – enti pubblici nati con il compito di bonificare le lande acquitrinose e palustri, ed oggi attivi in altri campi e principalmente nell'irrigazione.

Nel numero dei soggetti privati si possono incontrare:

- consorzi di Comuni sorti a seguito della Legge n° 1387 del 07.06.1873. A questa tipologia appartiene il Consorzio Irrigazioni Cremonesi, trasformato in Corpo Morale con R.D. 02 Luglio 1891, che dispensa acqua per l'irrigazione direttamente alle aziende agricole oppure alimentando canali intermedi (dette rogge o cavi);
- consorzi di Miglioramento Fondiario, previsti dall'art. 863 del Codice Civile, per lo più costituiti dai proprietari dei fondi agricoli, che realizzano e gestiscono opere di miglioramento fondiario tra le quali anche le reti d'irrigazione;
- consorzi di irrigazione, previsti dall'articolo 918 del Codice Civile. Sono Consorzi che, al pari dei precedenti, vengono costituiti con atto notarile, e sono formati da proprietari di fondi interessati dalla dispensa di acqua irrigua su una parte di territorio;
- società, in diverse forme, che forniscono, per i soci o per terzi, acqua irrigua;
- istituti formati da Enti Pubblici, finalizzati alla distribuzione di acqua irrigua. A Cremona è presente, in questo particolare caso, il Naviglio Civico, realizzato nel 1300 dall'allora Comunità Medioevale e tutt'ora del Comune di Cremona;
- società di fatto o Comunioni. In questo gruppo si possono annoverare quei gruppi di operatori agricoli che assieme, secondo reciproci accordi, gestiscono un canale irriguo (una roggia o un cavo), ripartiscono le spese e si giovano della porzione di acqua irrigua concordata. Sono, a volte, accordi che risalgono ad antica data e tutt'ora condotti per tradizione consolidata, anche in assenza di specifici atti costitutivi;
- i Consorzi di Miglioramento Fondiario di 2° grado, voluti dalla legge regionale 16 giugno 2003 n. 7, che costituiscono in tutto una novità. Assolvono infatti i compiti dei Consorzi di bonifica, nei Comprensori regionali dove questi ultimi non siano stati costituiti oppure, se esistenti, non gestiscano più del 10% della superficie.